

## ACCORDO QUADRO

**per l'applicazione degli *Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro* – (ILG) alla concessione di coltivazione di idrocarburi denominata “Selva Malvezzi” in Emilia Romagna**

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLE SICUREZZA ENERGETICA, DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA** in persona del Direttore Generale Dott.ssa Marilena Barbaro (“**DGIS**”);

e

**LA REGIONE EMILIA ROMAGNA, ASSESSORATO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE** in persona del Vicepresidente – Assessore Irene Priolo (“**REGIONE**”);

e

**IL COMUNE DI BUDRIO**, in persona del Sindaco *pro-tempore* Debora Badiali (“**COMUNE**”);

e

**L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (“INGV”)**, in persona del Presidente *pro-tempore* Prof. Carlo Doglioni;

### **Premesso che**

1. In forza dell'art. 1, comma 1, lettera c) del Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, il “*Ministero della Transizione Ecologica*” è stato ridenominato in “*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*” (“**MASE**”);
2. A seguito delle raccomandazioni della Commissione ICHESE, l'allora denominato Ministero dello Sviluppo Economico (oggi denominato MASE), per quanto di propria competenza in materia di attività estrattive, ha pubblicato, in data 24 novembre 2014, il documento “*Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche*” di sottosuolo (“**ILG**”), redatto da un gruppo di lavoro costituito da enti di ricerca, mondo accademico e pubbliche amministrazioni, istituito e coordinato dal MiSE stesso;
3. In base a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, rubricato “*Monitoraggi*” del Decreto dell'allora Ministro dello Sviluppo Economico (oggi Ministro MASE) del 7 dicembre 2016 recante “*Disciplinare*”

*tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale*", gli ILG sono stati individuati come specifiche tecniche avanzate, che devono essere perfezionate sulla base dei casi specifici ai fini dell'applicazione dei programmi di monitoraggio sia nell'ambito di nuovi conferimenti di titoli concessori, sia per le attività in corso di esercizio, mediante una progressiva applicazione.

### **Considerato che**

1. Al fine di garantire l'assoluta indipendenza delle valutazioni scientifiche dei monitoraggi e per meglio assicurare l'indipendenza del soggetto preposto al monitoraggio rispetto al titolare della concessione, gli ILG (*cap. 2*) prevedono l'istituzione presso il MASE di un apposito fondo, alimentato dai concessionari, con cui il MASE stesso potrà curare direttamente l'affidamento dei monitoraggi mediante procedure pubbliche (*cfr. cap. 2*).

2. Nelle more dell'adozione del fondo finalizzato all'affidamento diretto dei monitoraggi da parte del MASE, gli ILG (*cfr. cap. 9.1*) prevedono anche una soluzione transitoria alternativa in base alla quale il MASE – DGIS, e più in generale, l'Autorità competente nella gestione, nell'analisi e nell'utilizzo dei dati dei monitoraggi, si rivolga, per l'analisi, l'interpretazione e l'utilizzo dei dati dei monitoraggi e per i controlli dei monitoraggi stessi, alla *Struttura Preposta al Monitoraggio SPM*, di cui al successivo comma 8, quale soggetto tecnico/scientifico altamente qualificato, nominato di volta in volta per ciascuna concessione.

3. La SPM è definita dagli ILG quale soggetto tecnico-scientifico, competente in materia di progettazione di reti di monitoraggio, raccolta, interpretazione e analisi dei dati, cui vengono conferiti dall'Amministrazione competente compiti di raccolta e analisi dei dati di monitoraggio e di affiancamento all'Amministrazione nelle valutazioni conseguenti, con possibilità di effettuare anche la progettazione delle reti.

4. L'emissione del parere di compatibilità ambientale della commissione CTVIA (n. 3226 del 20 dicembre 2019) allegato al decreto di compatibilità ambientale 114/2021, relativo alla *messa in produzione del pozzo a gas naturale "Podere Maiar I dir" nell'ambito della concessione "Selva Malvezzi"* e contenente le prescrizioni relative al monitoraggio ambientale secondo gli indirizzi e linee guida ministeriali (ILG, MISE-DGRME 2014) che prevedevano il monitoraggio "*ante-operam*" di almeno 12 mesi prima dell'avvio della produzione. Il piano di monitoraggio è stato condiviso con Regione Emilia Romagna e gli enti competenti e, relativamente agli aspetti di subsidenza, con ARPAE. Il relativo monitoraggio della sismicità e subsidenza è attivo dal 18 febbraio 2022 come da comunicazione inviata dalla società in data 28 febbraio 2022.

5. Il Decreto Ministeriale 27 luglio 2022 di conferimento della concessione di coltivazione di idrocarburi denominata “SELVA MALVEZZI” ricadente nella Regione Emilia Romagna alla Società PO VALLEY Operations PTY LTD, prevede che la Società concessionaria è tenuta a: *“attenersi all’applicazione delle disposizioni sul monitoraggio di cui al documento “Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche” pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 novembre 2014, individuate come specifiche tecniche avanzate da applicare ai sensi del comma 2, art. 13, del D. M. del 7 dicembre 2016, e come richiesto nelle prescrizioni di cui al Parere n. 3226 del 20.12.2019 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS (che costituiscono parte integrante del decreto VIA D.M. 0000114 del 29.03.2021 relativo al “Progetto di messa in produzione del pozzo a gas naturale “Podere Maiar 1 dir” nell’ambito della concessione di coltivazione Selva Malvezzi”), attraverso le modalità definite da successivo apposito Accordo Quadro. Tale accordo sarà stipulato dalla Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza di intesa con la Regione Emilia Romagna e le altre Amministrazioni interessate, la Struttura Preposta al Monitoraggio – SPM designata e per accettazione dal concessionario”*.

6. Il 3 agosto 2022 la DGIS del MiTE ha approvato l’invito alla manifestazione di interesse allo svolgimento di incarico in qualità di SPM per la concessione di coltivazione di idrocarburi denominata “SELVA MALVEZZI”. L’avviso di avvenuta pubblicazione dell’invito è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 189 in data 13 agosto 2022.

7. A seguito delle manifestazioni di interesse pervenute con note protocollo n. 28509 del 12 settembre 2022 e n. 28707 del 13 settembre 2022, la Commissione CIRM del MASE ha espresso parere favorevole alla designazione di INGV come SPM per la concessione “SELVA MALVEZZI”, come si evince dal verbale della riunione del 4 novembre 2022 (prot. n. 40279 del 30.11.2022).

8. Tale designazione è stata comunicata con nota della DGIS – Div. V del 21 dicembre 2022 ai firmatari del presente accordo, che ne hanno preso atto.

### **Tutto ciò premesso e considerato**

ai fini del proseguimento delle attività di concreta applicazione, anche con eventuali modifiche/adattamenti, degli ILG alla concessione “Selva Malvezzi” (“**Concessione**”), il MASE, la REGIONE, il COMUNE, INGV (di seguito per brevità congiuntamente le “**Parti**”),

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

## **Articolo 1**

### **(Validità delle premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (“Accordo”).
2. Il ruolo di SPM per l’applicazione del presente Accordo è attribuito all’INGV.

## **Articolo 2**

### **(Finalità)**

1. Il presente Accordo disciplina le modalità di ottemperanza alle prescrizioni di cui alla premessa 8, per quanto di rispettiva competenza, da parte del **Concessionario** che lo sottoscrive per accettazione e presa d’atto di quanto contenuto. In particolare, l’Accordo viene stipulato allo scopo di applicare a regime il monitoraggio previsto dagli ILG alla Concessione di coltivazione “Selva Malvezzi”, anche al fine di perfezionare gli ILG stessi e proporre eventuali adattamenti/modifiche di adeguamento degli stessi.

## **Articolo 3**

### **(Applicazione)**

1. L’applicazione a regime del monitoraggio previsto dagli ILG alla Concessione “Selva Malvezzi”, le cui attività sono da dettagliare in apposito documento tecnico da redigersi da parte della SPM, e da condividere con il Comitato (come di seguito definito), prevede le seguenti fasi:
  - a) realizzazione, finalizzazione e verifica delle reti di monitoraggio sismico e delle deformazioni del suolo e verifica del monitoraggio delle pressioni di poro per rispondenza ai requisiti previsti dagli ILG, con un approccio graduale e sulla base dei risultati che verranno progressivamente acquisiti;
  - b) definizione del “*Documento di Gestione Operativa dei Monitoraggi*” (“**DGOM**”) previsto al Capitolo 9 degli ILG con riferimento a quanto si applica nel caso di attività di sola produzione della Concessione;
  - c) trasmissione dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio secondo modalità e frequenza specificate nel “*Protocollo di trasmissione dati*” di cui all’art. 8, comma 2;

- d) elaborazione ed interpretazione dei dati acquisiti durante il monitoraggio unitamente ai dati geologici e del sottosuolo resi disponibili.

#### **Articolo 4**

##### **(Durata)**

1. Il Monitoraggio effettivo di cui al presente Accordo inizia alla data di sottoscrizione dei Protocolli di cui al successivo art. 9, comma 4.
2. Il Monitoraggio è da effettuare fino al massimo di un anno dal completamento dell'attività mineraria nell'area di indagine definita dal DGOM.
3. La durata del presente Accordo coincide con la durata dell'attività di monitoraggio dalla sua sottoscrizione e potrà essere aggiornato e rivisto su motivato parere espresso dal Comitato secondo le previsioni di cui all'art. 5 comma 8 anche al fine dell'implementazione degli adempimenti normativi.

#### **Articolo 5**

##### **(Comitato)**

1. Per le finalità di cui al presente Accordo, viene istituito il "Comitato" composto:
  - a) da una rappresentanza della DGIS, con diritto di un solo voto di Ente;
  - b) da una rappresentanza della REGIONE, con diritto di un solo voto di Ente;
  - c) da una rappresentanza del COMUNE, con diritto di un solo voto di Ente;
  - d) da una rappresentanza della SPM di cui all'art. 6, con diritto di un solo voto di Ente;
  - e) da una rappresentanza di PO VALLEY Operations PTY LTD, con diritto di un solo voto di Ente.
2. Il Comitato, oltre a quanto previsto negli ulteriori articoli del presente Accordo, ha i seguenti compiti:
  - a) redige e approva il regolamento sul proprio funzionamento e valuta periodicamente che l'attività di monitoraggio sia condotta in base a quanto previsto dagli ILG e tenendo conto di quanto riportato nelle premesse del presente Accordo;

- b) redige ed approva il “*Protocollo di trasmissione dati*” di cui all’art. 8, comma 2, del presente Accordo;
- c) definisce le modalità operative di gestione del monitoraggio e di interazione tra i vari soggetti coinvolti nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, nonché le caratteristiche delle attività svolte dal titolare della Concessione ai fini del monitoraggio, redigendo entro e non oltre un ulteriore mese a partire dalla avvenuta valutazione di cui all’art. 6, comma 2, lettera c) il Documento di Gestione Operativa del Monitoraggio (DGOM) previsto dagli ILG, nel rispetto delle norme che regolano la sicurezza delle attività minerarie;
- d) segue i monitoraggi ed esamina i risultati degli stessi, riportati nella Relazione semestrale redatta dalla SPM, di cui all’art. 6, comma 2 lettera e), la cui distribuzione e pubblicazione avviene a seguito della sua condivisione.

3. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi per i primi due anni di attività e successivamente almeno una volta l’anno in funzione dei risultati ottenuti nei primi due anni; la prima riunione del Comitato si terrà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

4. Il Comitato resta in carica per l’intera durata dell’Accordo.

5. La struttura e le funzioni del Comitato potranno essere modificate solo previa modifica del presente Accordo, solo a seguito di parere unanime dei firmatari.

6. I componenti del Comitato potranno decidere autonomamente, in relazione alle finalità del presente Accordo, di avvalersi di propri consulenti, a proprie spese e previa sottoscrizione di un accordo di confidenzialità.

7. Il Comitato, nella figura della SPM, invia copia della Relazione semestrale di cui all’art. 6, comma 2 lettera e) agli altri membri del Comitato, al MASE-DGIS, ai fini della relativa verifica sulla condivisione della stessa.

8. Il Comitato adotta le decisioni di propria competenza a maggioranza relativa dei partecipanti aventi diritto, ad esclusione del parere di cui al comma 5.

9. Il Comitato non corrisponde alle figure decisionali riportate al Capitolo 9 degli ILG che hanno competenza in merito alle attività da svolgere in caso di variazioni dei parametri monitorati secondo il sistema *a semaforo* o di emergenza.

## **Articolo 6**

## **(Compiti della SPM)**

1. INGV, in qualità di organo tecnico incaricato tramite il presente Accordo di svolgere il ruolo di SPM per il monitoraggio a regime della Concessione: i) esamina e valuta il progetto di monitoraggio redatto di concerto con il Concessionario, ai fini della sua condivisione da parte del Comitato; ii) esegue l'elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati; iii) provvede alla trasmissione dei dati grezzi al MASE; iv) redige, con la collaborazione dei soggetti previsti, il DGOM previsto nel Cap. 9 degli ILG; e v) assicura le attività, di sua competenza, di disseminazione e comunicazione dei monitoraggi effettuati.

2. INGV nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei dati di cui al successivo art. 8 e fatto salvo quanto previsto dall'art.10, comma 3:

- a) acquisisce dal Concessionario e analizza in modo indipendente i dati di produzione, geologici e di sottosuolo, nonché tutti i dati reputati utili ai fini del monitoraggio, unitamente ai risultati e agli esiti dei monitoraggi fin qui condotti;
- b) acquisisce in *real time* in modo indipendente dalla rete i dati grezzi, effettuando dei sopralluoghi, ove lo ritenga necessario;
- c) conduce per almeno un anno il monitoraggio con la rete adeguata agli ILG, di cui al punto a) dell'art. 3, rispondente ai criteri indicati negli ILG;
- d) verifica sistematicamente la funzionalità della rete di monitoraggio ed elabora e interpreta i dati grezzi (*raw data*) acquisiti dalla medesima rete di monitoraggio, rispetto ai quali, avendone già accesso diretto, ne diventa il proprietario e ne acquisisce diritto d'uso per i fini di cui al presente Accordo, per fini scientifici, di pubblica utilità e istituzionali dell'Istituto (sono esclusi fini commerciali). Tale diritto d'uso non pregiudica proprietà, diritto d'uso e diritto all'accesso diretto del Concessionario;
- e) redige e distribuisce ai componenti del Comitato, la “Relazione semestrale” con i risultati del monitoraggio, a firma dei rappresentanti INGV responsabili del monitoraggio per condivisione da parte dello stesso Comitato.

## **Articolo 7**

### **(Compiti del Concessionario)**

1. PO VALLEY Operations PTY LTD, in stretta ottemperanza agli obiettivi previsti dal presente Accordo e nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei dati di cui al successivo art. 8 e fatto salvo quanto previsto dall’art.10, comma 3:

- a. fornisce alla SPM i dati giornalieri di produzione, i dati geologici e di sottosuolo, ai fini dell’applicazione del monitoraggio di cui al presente Accordo;
- b. dà accesso diretto alla SPM ai dati grezzi delle stazioni sismiche componenti la rete. Gli stessi dati sono disponibili al Concessionario per loro eventuali elaborazioni a proprie spese;
- c. fornisce giornalmente i dati rilevati di produzione, pressione a testa pozzo, con frequenza e tipologia da stabilirsi nell’ambito del “*Protocollo di trasmissione dati*”, di cui al successivo art. 8, comma 2;
- d. dà accesso alla SPM ai dati ottenuti dai rilievi GPS e fornisce alla SPM anche quelli già processati, compresi quelli satellitari (InSAR); inoltre, fornisce ulteriori dati di pressione e di spostamenti superficiali disponibili;
- e. garantisce l’esecuzione delle attività di manutenzione della rete di monitoraggio che rimane di proprietà del Concessionario, ed ottempera prontamente alle prescrizioni che la SPM impartisce per garantire la funzionalità della rete di monitoraggio;
- f. svolge tutte le attività previste dal presente Accordo nel rispetto delle norme che regolano il settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi e delle eventuali prescrizioni degli enti e pubbliche amministrazioni preposte, avendo cura di ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie.

2. L’esecuzione del presente Accordo costituisce adempimento da parte di PO VALLEY Operations PTY LTD a quanto prescritto nell’ambito del Decreto Ministeriale 27 luglio 2022 di conferimento della concessione Selva Malvezzi (comma 1 lettera l) dell’art. 3 “Prescrizioni per l’esecuzione lavori”.

## **Articolo 8**

### **(Dati)**

1. PO VALLEY Operations PTY LTD, nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei dati, assicura alla SPM la disponibilità dei dati di produzione, geologici e del sottosuolo, storici ed attuali non ancora forniti.

2. Le modalità di trasmissione dei dati sono contenute nel “*Protocollo di trasmissione dati*” da redigere dal Comitato entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo.
3. I dati sono interpretati dalla SPM, la quale è tenuta a trasmettere al Comitato, alla DGIS, alla REGIONE e al COMUNE i documenti di cui all’art. 6, comma 2, lettera e).
4. Il MASE, la REGIONE e il COMUNE possono utilizzare i dati nell’ambito delle proprie competenze istituzionali previste e disciplinate dalla legge.
5. I risultati dei monitoraggi sono pubblicati sul sito web dedicato della SPM, sul sito della DGIS e sul sito della REGIONE. Rimane inteso che nell’utilizzo, condivisione e pubblicazione è da salvaguardare la riservatezza industriale dei dati sensibili.
6. Nel periodo di monitoraggio si conviene tra le Parti ed il Concessionario che i dati siano:
  - a) acquisiti ed elaborati dalla SPM;
  - b) consegnati dalla SPM al MASE, che li conserva in forma *raw* ed elaborata e consegnati su esplicita richiesta alla Regione e al Comune;
  - c) diffusi, in forma aggregata, attraverso mezzi opportuni (presentazioni semestrali, anche pubbliche, sui siti degli enti e della società interessata, ecc.).
7. I firmatari dell’Accordo concordano che le attività e le conoscenze del Concessionario e della SPM in ambito geologico-strutturale, sismologico e di geologia di giacimento vengano condivise e utilizzate da tutti per una migliore gestione e collaborazione, salvaguardando la riservatezza industriale dei dati sensibili, da esplicitare nel “*Protocollo di Trasmissione dati*”.
8. Le procedure, i codici numerici e le metodologie sviluppate dalla SPM nell’ambito di questo accordo sono messe a disposizione del Comitato, previo accordo di confidenzialità.
9. L’autorizzazione per l’accesso e la pubblicazione di dati commercialmente sensibili relativi alla Concessione, da rilasciare eventualmente dal Concessionario, è disciplinata dal Protocollo di cui all’art. 8, comma 2, del presente accordo.
10. Parallelamente all’attività della SPM, al Concessionario è in ogni caso riservata la facoltà di eseguire autonomamente e a proprie spese l’interpretazione dei Dati. Il Concessionario ha inoltre diritto a pubblicare e trattare i propri risultati.

## **Articolo 9**

### **(Oneri finanziari e costi)**

1. Il presente Accordo non comporta oneri a carico della DGIS e della REGIONE.
2. Nelle more dell'istituzione presso il MASE di un apposito fondo alimentato dai concessionari, si stabilisce di istituire presso il COMUNE un fondo alimentato da PO VALLEY Operations PTY LTD, secondo quanto previsto dai seguenti commi 3 e 4.
3. Tale fondo è destinato esclusivamente al pagamento delle attività svolte dall'INGV in qualità di SPM.
4. Gli oneri finanziari e le modalità di trasferimento delle risorse per la costituzione del fondo presso il COMUNE e per il pagamento delle attività svolte dall'INGV in qualità di SPM, sono disciplinati da specifici protocolli, da sottoscrivere possibilmente entro sei mesi dalla firma del presente Accordo e di durata quinquennale, prorogabili in linea con la durata dell'Accordo Quadro, tra il COMUNE e il Concessionario e tra il COMUNE ed INGV, la cui congruità dei costi è stabilita dalla DGIS del MASE attraverso la consultazione della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie – CIRM.

### **Articolo 10**

#### **(Varie)**

1. Per l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, il Concessionario assicura ai componenti del Comitato, compatibilmente con le proprie necessità operative e di business, l'utilizzo di strutture logistiche ed informatiche presso le proprie sedi operative.
2. La DGIS può presenziare alle attività, svolgere i propri compiti di vigilanza e controllo e, qualora necessario ai fini della sicurezza anche ambientale delle attività, impartire disposizioni anche ai fini della corretta applicazione del capitolo 9 degli ILG.
3. Eventuali ulteriori attività non previste dal presente Accordo ed i relativi costi, potranno essere disposti dal Comitato con apposite e successive integrazioni, ferme restando le previsioni di cui all'art. 9, comma 4.
4. In caso di eventuali conflitti sui compiti e sulle responsabilità delle Parti e del Concessionario definiti nel presente Accordo, si fa riferimento agli ILG.
5. L'applicazione a regime di nuove versioni aggiornate degli ILG, rispetto a quelle attuali, nell'ambito del presente Accordo, avviene a seguito di condivisione da parte del Comitato.

6. Il MASE, per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, nelle more della redazione del DGOM, applica quanto previsto nel Capitolo 9 degli ILG di concerto con le amministrazioni competenti e individua allo scopo le figure gestionali definite nello stesso Capitolo 9 per l'applicazione delle azioni di intervento nei casi definiti dal DGOM.

7. Il MASE rende pubblico il DGOM mediante le modalità stabilite al Capitolo 8 degli ILG, salvaguardando comunque le informazioni riservate.

## **Articolo 11**

### **(Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", e dalla successiva ed ulteriore normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia.

## **Articolo 12**

### **(Confidenzialità, Pubblicazioni, Legge Applicabile e risoluzione delle controversie, Compliance e Anti corruzione)**

1. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" ("D.Lgs. 231/2001"), e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, le Parti dichiarano di aver adottato ed efficacemente attuato procedure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

2. Le Parti si obbligano pertanto reciprocamente a rispettare, mantenere ed attuare efficacemente le suddette procedure e comportamenti per l'intera durata del presente Accordo, e concordano che l'omissione o l'inosservanza, anche parziale, di tali procedure o comportamenti, come peraltro la

commissione di atti e fatti incompatibili con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 derivanti dall'esecuzione dell'Accordo o comunque ad esso connessi e relativi, costituisce grave inadempimento, con diritto in tal caso, per ciascuna delle Parti, di recedere dal presente Accordo. In tal caso, l'esercizio del suddetto diritto di recesso avverrà a danno della parte inadempiente, in ogni caso con addebito di tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferma restando a carico di tale parte inadempiente la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'omissione e dell'inosservanza delle procedure e dei comportamenti, ovvero della commissione degli atti e dei fatti di cui sopra, nonché ferma restando l'obbligazione di malleverare la parte non inadempiente per qualsivoglia azione di terzi derivante da tale omissione ed inosservanza di procedure e comportamenti o commissione di atti e fatti.

3. Il presente Accordo è regolamentato dalla legge italiana.

4. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento alla validità, alla interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo, è competente il Foro di Roma.

### **Articolo 13**

#### **(Miscellanea)**

1. Il presente Accordo è modificabile attraverso comunicazione scritta e successivo accordo tra le Parti ed il Concessionario.

2. Le comunicazioni in merito alle modifiche, integrazioni al presente Accordo sono da inviare a mezzo di posta elettronica certificata all'attenzione delle persone e agli indirizzi di seguito specificati:

INGV: al Presidente all'indirizzo pec: aoo.roma@pec.ingv.it

MASE: al Direttore Generale della DGIS all'indirizzo pec: is@pec.mite.gov.it

REGIONE: al Direttore Generale della Direzione Cura del territorio e dell'ambiente, ing. Paolo Ferrecchi all'indirizzo pec: DGCTA@postacert.regione.emilia-romagna.it

COMUNE: al Servizio Ambiente e Patrimonio del Settore Sviluppo del Territorio, all'indirizzo pec: comune.budrio@cert.provincia.bo.it

PO VALLEY Operations PTY LTD: al legale rappresentante all'indirizzo pec: povalleyoperations@pec.it

Ciascuna Parte ed il Concessionario possono modificare i suddetti indirizzi previa comunicazione agli altri firmatari l'Accordo.

## **Articolo 14**

### **(Registrazione e Bollo)**

1. L'Accordo e accordi attuativi che presentano i caratteri del contenuto patrimoniale, sono sottoposti alla registrazione in misura proporzionale (imposta pari al 3% del valore del contratto ai sensi dell'art. 9 della tariffa – parte prima- allegata al DPR. 131/86), presso l'Agenzia delle Entrate.

**Ministero dell’Ambiente  
e della Sicurezza Energetica  
(DGIS)**

---

*Il Direttore Generale  
(Dott.ssa Marilena Barbaro)*

**Regione Emilia-Romagna  
Assessorato alla Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa  
del suolo e della costa, Protezione civile**

---

*La Vicepresidente - Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico,  
Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile  
(Irene Priolo)*

**Comune di Budrio**

---

*Il Sindaco  
(Debora Badiali)*

**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**

---

*Il Presidente  
(Prof. Carlo Doglioni)*

**Per accettazione  
PO VALLEY Operations PTY LTD**

---

*Il legale rappresentante  
(Kevin Christopher Bailey)*

